

ADMIRAL Pay Facile, veloce, sicuro | Un **nuovo mondo** all'altezza delle tue **esigenze**

NAZIONALE ELETTRONICA
Italian Gaming



Ricevi le notizie di Jamma.it
sullo smartphone
<https://t.me/jammanews>

POWER EXPERIENCE

San Remo GAMES



09 Dic 2021 12:24 Login / Registrati Agenda Servizi Contratto Privacy Contatti



JAMMA.it
IL PRIMO QUOTIDIANO DEL GIOCO PUBBLICO



HOME ADI ▾ SCOMMESSE ▾ GIOCHI ONLINE ▾ ALTRI GIOCHI ▾ IPPICA MAGAZINE MERCATINO EVENTI

Home > Associazioni > Nuove linee guida e Super Green Pass: Fipe aggiorna le FAQ. In...



Associazioni Attualità SX Cronache

Nuove linee guida e Super Green Pass: Fipe aggiorna le FAQ. In zona bianca e gialla accesso in attività giochi con certificato verde normale

9 Dicembre 2021 - 10:08



Print



Facebook



Twitter



Pinterest



ARTICOLI DEL GIORNO

Altro ▾

Fipe ha aggiornato le FAQ riguardanti il Super Green Pass e le nuove linee guida. Le riportiamo di seguito:

E' vero che per il consumo ai tavoli al chiuso serve sempre il green pass rafforzato?

Sì, nella zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio p.v., e nelle zone gialla e arancione, per il consumo al tavolo al chiuso è necessario

IGT sceglie EPIK per l'intrattenimento di marca in Italia

3 Dicembre 2021 - 12:23



EPIK, società che interpreta i nuovi codici della comunicazione di marca grazie all'intrattenimento, al rafforzamento delle strategie...

Continua a leggere

possedere il c.d. *super green pass* (no tampone), fatta eccezione per i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica (cfr. [tabella](#) attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all'aperto, che al chiuso) resta sospeso.

Che cosa prevedono le nuove linee guida in ordine all'obbligo della mascherina negli esercizi di ristorazione?

Le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre – pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre u.s. – prevedono ora l'obbligo per i clienti di indossare la mascherina chirurgica o altro dispositivo che conferisca superiore protezione (come FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; le medesime caratteristiche devono possedere quelle portate dai lavoratori. È bene considerare che anche per altre attività, tra cui discoteche e sale giochi, è previsto l'esclusivo utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2. Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione, può contattare la [Fipe – Confcommercio territoriale](#) di appartenenza.

Ho un bar, la mia Regione è attualmente in zona gialla, per il consumo al bancone i clienti devono essere in possesso del *super green pass*?

No, nelle zone bianca e gialla per consumare al bancone non è necessario nessun tipo di *green pass* (né ordinario, né rafforzato). Laddove la sua Regione dovesse essere collocata in zona arancione per il consumo al banco (e anche per il servizio ai tavoli all'aperto e al chiuso) sarà necessario esibire il *green pass* rafforzato (cfr. [tabella](#) attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con l'eccezione dei minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di certificazione medica.

I clienti che vogliono essere serviti nei tavoli all'aperto del mio ristorante che tipo di *green pass* devono possedere?

La regolamentazione sul *green pass* differisce a seconda della tipologia di fascia di rischio in cui sono collocate le Regioni. Nelle zone bianche e gialle è possibile consumare ai tavoli all'aperto anche senza *green pass*, nelle zone arancioni, invece, è necessario il possesso del *super green pass* (no tampone), mentre in zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all'aperto, che al chiuso) non è consentito.

Piemonte. La Giunta regionale ha redatto il disegno di legge a modifica della legge sul gioco d'azzardo (TESTO)



3 Dicembre 2021 - 10:36

E' stata redatto, e a breve inizierà il previsto iter di approvazione, il ddl di modifica alla...

[Continua a leggere](#)

ICE London, "Cheers to 80-years" al proprietario di El Cortez Kenny Epstein



8 Dicembre 2021 - 11:22

ICE London ha reso omaggio al patrimonio del gioco terrestre con l'iconico El Cortez Hotel & Casino...

[Continua a leggere](#)

SuperEnalotto bacia Cinisi (PA), San Giuseppe Vesuviano (NA), Montescaglioso (MT) e Riano (RM) con quattro vincite punti 5 da 59.655,55 euro



6 Dicembre 2021 - 10:19

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 120,8 milioni di euro Si nasconde ancora il "6"...

[Continua a leggere](#)



Laddove è richiesto il super *green pass*, anche il titolare e il personale devono possederlo?

No, le norme che regolamentano il possesso del super *green pass* per l'accesso alle attività e ai servizi in zona bianca, gialla e arancione (artt. 5 e 6 del D.L. n. 172/2021) si riferiscono esclusivamente ai clienti.

Per i lavoratori (ivi compreso il titolare dell'attività) continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni previste dal D.L. n. 127/2021, c.d. "green pass sul lavoro", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165/2021, che prevede unicamente l'obbligo del possesso del *green pass* ordinario, salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.

Ho sentito che in caso di feste non serve il super *green pass*, potete confermare?

Occorre fare attenzione perché la regolamentazione del *green pass* in caso di feste differisce a seconda della tipologia (cfr. [tabella](#) attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

- in caso di feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose, è sempre richiesto il super *green pass* (ad oggi sia in zona bianca che gialla e arancione);
- in caso di matrimoni, cresime, battesimi, feste di laurea e altre feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, (i) nelle zone bianca e gialla è sufficiente il *green pass* ordinario (si tampone), mentre (ii) in zona arancione è necessario il *green pass* rafforzato (no tampone).

Entrambe le tipologie di feste restano vietate in zona rossa.

Ho una sala giochi, considerato che la mia Regione è in zona bianca, che tipo di *green pass* devono possedere i clienti per accedere?

Sia in zona bianca che gialla per accedere alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò i clienti devono esibire il *green pass* ordinario (si tampone). In zona arancione è invece previsto il necessario possesso del super *green pass*, mentre in zona rossa tali attività restano sospese.

E' ancora necessario mostrare il cartello con l'indicazione della capienza massima del locale?

Sì, anche le nuove Linee guida confermano la necessità di fornire indicazioni sulla capienza massima degli spazi per diverse attività tra cui i servizi di ristorazione, le discoteche e sale giochi. Per ricevere la cartellonistica da esporre all'esterno del locale, può contattare la [Fipe – Confcommercio territoriale](#) di cui è socio.

Come faccio a verificare il super *green pass*?

Occorre possedere la versione aggiornata dell'App VerificaC19 (cfr. [pillola video Fipe](#)) che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. Tale applicazione consente di effettuare sia la "la verifica base", che la "verifica rafforzata".

Che cosa rischio se nel mio non osservo le misure contenute nelle linee guida? E se non effettuo la verifica del *green pass*?

La mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e (ii) la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l'Autorità di controllo, già all'atto dell'accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Anche nel caso di violazione della norma di cui al comma 4 dell'art. 9-bis del "Riaperture" – che impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso è necessario il *green pass*, di effettuare la relativa verifica (potendo anche delegare tale incombenza a un soggetto terzo – si applica la sanzione pecuniaria sopra indicata (da 400 a 1.000 euro), e dopo due violazioni, a partire dalla terza, è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.

Per i ricevimenti conseguenti alle cerimonie (es. matrimoni), è cambiato qualcosa sulla regola del distanziamento?

In ordine al distanziamento dei tavoli, le nuove linee guida, approvate

con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in GU il 6 dicembre u.s., confermano l'obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Tuttavia, a differenza della precedente versione, è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Resta fermo l'obbligo di garantire che l'accesso alla sede dell'evento avvenga in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione e dei ricevimenti, può contattare la [Fipe – Confcommercio territoriale](#) di appartenenza.

Quali regole devo osservare per organizzare il servizio in modalità *buffet*?

Le nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre – pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre u.s. – a differenza della precedente versione, stabiliscono che la modalità a *buffet* possa avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato tuttavia prevedono l'obbligo che cliente e personale indossino una mascherina chirurgica (o un dispositivo che conferisca maggiore protezione, come gli FFP2) e il mantenimento della distanza. Inoltre, la modalità *self service* non è più limitata dall'obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose ma dovranno essere adottate modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l'accesso al *buffet*.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione, può contattare la [Fipe – Confcommercio territoriale](#) di appartenenza.

Sono il titolare di una discoteca, quali sono le modalità per rispettare l'obbligo del tracciamento dell'accesso dei clienti presso la struttura?

L'obbligo del tracciamento dell'accesso dei clienti nelle discoteche è stabilito dall'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. "Riaperture", così come modificato dal D.L. n. 139/2021, ma è stato definito analiticamente solo con l'adozione delle nuove linee guida della conferenza delle Regioni e delle province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre. La scheda relativa alle misure di prevenzione per le "sale da ballo e discoteche" dispone che occorre conservare l'elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di *contact tracing*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è previsto l'obbligo di promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore delle discoteche, può contattare la [l'Associazione](#) a cui è iscritto.

In base alle nuove linee guida, come è regolamentato il distanziamento interpersonale nelle discoteche? I clienti possono consumare bevande al bancone?

Le nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), contengono una specifica scheda contenente le misure di prevenzione applicabili alle discoteche nella quale, in ordine al distanziamento, viene previsto:

- di riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile, andranno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- di assicurare durante il ballo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
- che tavoli e sedute debbano essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

In tutti i casi sopra indicati, l'obbligo è derogabile in caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Per quel che concerne il consumo di bevande, le linee guida prevedono che non è consentita la consumazione al banco di bevande e che la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore delle discoteche, può contattare l'[Associazione](#) di appartenenza.

Le novità del super *green pass* si applicano anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale? E se tali attività vengono svolte da un pubblico esercizio?

Come precisato dagli articoli 5 e 6 del D.L. n. 172/2021, la normativa sul c.d. super *green pass* non trova applicazione, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, conseguentemente potranno consumare al tavolo al chiuso anche coloro che siano in possesso del *green pass* ordinario (dunque è valida anche la certificazione verde rilasciata a seguito dell'effettuazione di un tampone con esito negativo), salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.

Come si ottiene il super *green pass*? È vero che è cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?

Ai fini del c.d. "super *green pass*" non sarà valido il *green pass* rilasciato a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

- l'avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Il D.L. n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre – anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l'avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).

Per ricevere il vademecum Fipe, riepilogante le disposizioni vigenti relative alla normativa sulle diverse certificazioni verdi, può contattare la **Fipe – Confcommercio territoriale** di appartenenza.

Nel caso di ricevimenti conseguenti a matrimoni svolti in *location* private, la verifica delle certificazioni verdi spetta al proprietario del locale o all'azienda di catering?

In base all'art. 9 *bis*, comma 4, del "Riaperture", i soggetti tenuti al controllo – ma che possono delegare tale attività con atto formale – sono i titolari e i gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso o per la cui fruizione è richiesto il possesso della certificazione verde. Inoltre, l'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 chiarisce che sono deputati alle suddette attività di verifica, tra gli altri:

- *"i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde"* (comma 2, lett. c);
- *"il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde"* (comma 2, lett. d).

L'impresa di catering è quindi da ritenere responsabile delle attività di verifica nei casi in cui vi sia una coincidenza con:

- la titolarità del pubblico esercizio ospitante l'evento (ma non sembra essere questa l'ipotesi, visto che nel caso indicato si tratterebbe di una *location* privata);
- la proprietà dei locali presso i quali si svolge l'evento;
- chi detiene legittimamente tali locali.

Per la zona rossa cambia qualcosa?

No. La disciplina introdotta dal D.L. n. 172/2021 (cfr. **news** Fipe) non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti.

Per i Pubblici Esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l'altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il *take away* fino alle ore 22.00, con eccezione di bar (cod. ATE. 56.3) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18.00. Restano parimenti

sospese, tra le altre, le discoteche, sale giochi, bingo, scommesse, casinò, le attività di spettacolo e le feste.

TAGS [fipe](#) [giochi](#) [linee guida](#) [Super Green Pass](#)



[Articolo precedente](#)

[Articolo successivo](#)

Fermo, sequestrata slot irregolare in un bar: titolare rischia fino a 50mila euro di multa e 60 giorni di chiusura

Lotteria Italia, "Disegniamo la fortuna": Adm presenta Special Olympics Italia

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



COVID. Costa (Salute): "Non ci saranno più chiusure nel Paese"



Scommesse. Belgio, il regolatore chiede al Governo di limitare le concessione alle edicole più grandi



Esport: Fondazione Umberto Veronesi e QLASH insieme nella lotta ai tumori dell'infanzia




CHI SIAMO

Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy
 • Tel. +39 0761 354602 - Fax +39 0761 273035
 • Partita IVA: 01682480569 • REA 121158
 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534 del 21/09/2004
 • Direttore Editoriale MAURIZIO BRODO
 • Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI
 • Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476
 I diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. È possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "Jamma.tv" compreso l'indirizzo Web <https://www.jamma.it>. L'editore si riserva il diritto di riprodurre i testi in altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso "Jamma.tv".

Contattaci: redazione@jamma.it; amministrazione@pec.jamma.it

SEGUICI



Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web. Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o disattivarli nelle [impostazioni](#).

Accetta